**maurizio martini** info@martininet.it

# Detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno 2026-2027

*23 novembre 2026*

Gentile Cliente,

in vista della chiusura dell'esercizio 2026, riepiloghiamo le principali regole da considerare per la detrazione dell'IVA relativa alle fatture d'acquisto riferite a operazioni effettuate a fine anno. Particolare attenzione deve essere riservata alla distinzione tra data di emissione, data di ricezione, data di registrazione e modalità di esercizio della detrazione.

La presente circolare è redatta sulla base della disciplina di riferimento e delle disposizioni vigenti alla data di ricezione e registrazione della fattura. Non vengono considerati automaticamente applicabili provvedimenti futuri o non ancora verificati.

## 1. Presupposti per la detrazione e termini applicabili

Il diritto alla detrazione presuppone, in linea generale, che l'imposta sia divenuta esigibile e che il soggetto passivo sia in possesso della fattura, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina IVA. La detrazione deve essere esercitata nel rispetto delle condizioni esistenti nel momento in cui il diritto è sorto e dei termini stabiliti dalla legge.

La data indicata nella fattura o la data di emissione non sono, da sole, sufficienti a individuare il periodo nel quale l'IVA può essere detratta. Occorre verificare anche la data effettiva di ricezione, la corretta registrazione, l'esigibilità dell'imposta, l'inerenza dell'acquisto e l'assenza di limitazioni alla detraibilità.

Restano applicabili le disposizioni vigenti alla data di ricezione e registrazione della fattura, comprese quelle eventualmente intervenute nel corso del 2026 e applicabili al caso concreto. In assenza dei presupposti richiesti, la mera ricezione della fattura non attribuisce un diritto automatico alla detrazione.

## 2. La regola del 15 del mese successivo e l'eccezione di fine anno

Per le operazioni infrannuali, l'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 consente, a determinate condizioni, di considerare nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo. La facoltà opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina IVA e non sostituisce la verifica della data effettiva di ricezione e degli altri adempimenti.

La regola non consente di retrodatare nella liquidazione di dicembre 2026 una fattura relativa a un'operazione di dicembre 2026 ricevuta nel gennaio 2027. In tale ipotesi, la fattura non può essere inserita nella liquidazione periodica di dicembre 2026, anche se la sua data di emissione o la data dell'operazione appartengono al 2026.

## 3. Fatture di dicembre 2026 ricevute nel 2027

Per una fattura relativa a un'operazione effettuata nel dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027, la detrazione nella liquidazione periodica di dicembre 2026 non è possibile. La detrazione potrà essere esercitata nella liquidazione del periodo di ricezione o di registrazione nel 2027, secondo le regole applicabili e a condizione che sussistano tutti i requisiti sostanziali e formali.

Ove consentito dalla disciplina applicabile, il contribuente potrà valutare, in alternativa alla detrazione nel 2027, l'esercizio della detrazione nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2026, da presentare nel 2027. Tale possibilità è subordinata alla corretta annotazione della fattura, alla verifica dei requisiti di detraibilità e al rispetto del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, salvo proroghe o diverse disposizioni.

L'eventuale utilizzo di un sezionale o di una specifica modalità di annotazione deve essere verificato in concreto alla luce della disciplina vigente e del sistema contabile adottato; non può essere considerato automaticamente obbligatorio per ogni fattura ricevuta nell'anno successivo. La detrazione nella dichiarazione annuale e quella nella liquidazione periodica del 2027 sono modalità alternative: occorre evitare ogni duplicazione.

## 4. Tabella riepilogativa dei principali casi

La tabella seguente riassume i principali scenari. Le indicazioni sono subordinate, in ogni caso, all'effettiva esigibilità dell'imposta, alla ricezione e registrazione della fattura, ai requisiti sostanziali e formali e ai termini di legge.

| Fattispecie | Trattamento ai fini IVA | Anno di detrazione |
|---|---|---|
| Fattura ricevuta e registrata entro il 31 dicembre 2026 | Può concorrere alla liquidazione di dicembre 2026 o dell'ultimo trimestre 2026, se ne ricorrono i presupposti. Restano necessari esigibilità, corretta registrazione e requisiti di detraibilità. | 2026 |
| Fattura ricevuta a gennaio 2027 e registrata nel 2027 | Non può essere inserita nella liquidazione periodica di dicembre 2026. La detrazione è esercitabile nella liquidazione del periodo di ricezione o registrazione nel 2027, secondo le regole applicabili; in alternativa, ove consentito, può essere valutata nella dichiarazione IVA relativa al 2026. | 2027 oppure 2026, se consentito |
| Fattura ricevuta nel 2027 entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026 | Può essere valutata per la detrazione nella dichiarazione annuale relativa al 2026, in alternativa alla detrazione nel 2027, solo se sono rispettati i requisiti sostanziali e formali, la corretta annotazione e il termine applicabile. Non è una detrazione retroattiva nella liquidazione di dicembre 2026. | 2026 oppure 2027 |
| Fattura ricevuta dopo il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026 | Non può essere ordinariamente inclusa nella dichiarazione relativa al 2026 già presentata entro il termine. Occorre valutare la detrazione nel periodo di ricezione o registrazione, o in un periodo successivo, nel rispetto dei termini vigenti e dei requisiti richiesti. | 2027 o successivi |

| | | |
|---|---|---|
| Fattura ricevuta nel dicembre 2026 ma non registrata entro il 31 dicembre 2026 | La sola ricezione non è sufficiente. La detrazione potrà essere esercitata soltanto secondo la modalità consentita dalla disciplina applicabile, previa corretta registrazione e verifica di esigibilità, requisiti di detraibilità e termini di legge. | 2026, 2027 o successivi, secondo il caso |

## 5. Attenzione alla data di ricezione tramite SdI

La data di emissione e la data indicata nel documento non coincidono necessariamente con la data di ricezione della fattura. Per individuare il periodo di detrazione occorre esaminare le risultanze del Sistema di Interscambio e le modalità con cui il documento è stato recapitato o reso disponibile al destinatario.

La mera messa a disposizione della fattura nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" non deve essere considerata automaticamente equivalente alla ricezione. Quando la fattura non è stata recapitata, occorre coordinare la verifica con la presa visione del documento e con le regole applicabili al caso concreto, conservando le relative evidenze.

Si raccomanda pertanto di non utilizzare la sola data riportata sulla fattura per determinare il periodo di detrazione, ma di verificare la data effettiva di ricezione e la successiva registrazione contabile.

## 6. Indicazioni operative per la chiusura dell'esercizio 2026

1. richiedere ai fornitori l'invio tempestivo delle fatture relative alle operazioni di dicembre 2026, evitando di concentrare gli invii negli ultimi giorni dell'anno;

2. verificare, tramite le risultanze del Sistema di Interscambio e dei propri sistemi contabili, la data effettiva di ricezione di ciascuna fattura;

3. separare le fatture ricevute entro il 31 dicembre 2026 da quelle ricevute nel 2027 e registrarle secondo la modalità e i termini applicabili;

4. per le fatture ricevute nel 2027, concordare con lo Studio se valutare la detrazione nella liquidazione del 2027 oppure, ove consentito, nella dichiarazione IVA relativa al 2026;

5. documentare la scelta effettuata e verificare che la stessa fattura non venga detratta sia nella dichiarazione annuale sia in una liquidazione periodica.

Particolare cautela è necessaria per le fatture soggette a discipline specifiche, per le quali la data di ricezione e la modalità di registrazione possono produrre effetti diversi rispetto alle operazioni ordinarie.

## Conclusioni

La corretta gestione delle fatture a cavallo d'anno richiede una verifica coordinata della data di effettuazione dell'operazione, della data di ricezione tramite SdI, della registrazione e dei requisiti

sostanziali della detrazione. Lo Studio rimane a disposizione per esaminare le singole fatture e individuare la modalità di trattamento più corretta.

***La presente circolare ha finalità informative e non sostituisce la verifica del singolo documento contabile. Per le fatture soggette a reverse charge, regimi speciali, split payment o limitazioni oggettive o soggettive alla detrazione, occorre applicare le specifiche disposizioni di riferimento.***